Firmato digitalmente da
Sandro Di Vitto
CN = Di Vitto Sandro
Titolo = Geometra
Organizzazione =
Ordine dei Geometri
dell'Aquila/8000624066
9
C = IT

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

Comune di Pescocostanzo

PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNE di PESCOCOSTANZO

VERIFICA DEMANIALE
ANNO 2010

Foglio : 35
Allegato :

Scala Originale 1:2.000

Scala di Stampa 1:2.000

LEGENDA

- VERIFICA DE ANGELIS (anno 1928) (terreni demaniali accertati)
- VERIFICA BUONTEMPO (anno 1935) (terreni demaniali accertati)
- TERRENI SCLASSIFICATI (con Prov. della Regione Abruzzo)
- DEMANIO STRADALE
- DEMANIO FLUVIALE
- TERRENI QUOTIZZATI o LEGITTIMATI
- DECRETI DI SDEMANIALIZZAZIONE
- TERRENI PRIVATI
- DEMANIO ACCERTATO
- DEMANIO ACCERTATO (proposto per la legittimazione)
- TERRENI ALLODIALI

10 GIU. 2011
IL PERITO DEMANIALE
Geom. Sandro DI VITTO

PRECISAZIONI E NOTE

Negli elenchi degli occupatori e relazione redatti dal perito De Angelis sono stati riscontrati alcuni errori di trascrizione di alcune superfici, di particelle e fogli di mappa che abbiamo provveduto a rettificare tenendo presente i riferimenti delle località, della sequenza descrittiva indicata e considerando l'errore materiale di trascrizione del numero involontariamente indicato dal perito De Angelis.
Gli errori stessi sono riportati nelle note appresso indicate:

Nota n. 1
Per quanto riguarda la discordanza tra la superficie indicata sulle mappe e negli elenchi degli occupatori redatti dal perito De Angelis, lo scrivente ha interessato la Regione Abruzzo per conoscere la soluzione da adottare in questi specifici casi.
La Regione Abruzzo Servizio Politiche Demanio Civico e Armentizio con Nota n.58555 del 11.03.2011 comunicava che in caso di discordanze di superficie tra i ruoli e le planimetrie catastali, deve prendersi per buono l'elemento attestante la demanialità rispetto a quello che la esclude essendo onere dell'occupatore (sulla base del ruolo o sulla base della planimetria) di contestarla.

Nota n. 2
a) Nella relazione accompagnatoria di De Angelis alla lettera h) Strada San Vito nel descrivere la sequenza delle particelle ha indicato la particella n. 147 (che non esiste) al posto della particella n. 144 seguente alla numerazione progressiva indicata.
b) Nell'elencare le particelle cita i n.ri 188 - 203 - 204 - 205- 206 che non risultano indicate nell'elenco degli occupatori.

Nota n. 3
Al n. d'Ord. 14 **Tav. XII** Fg. 19 particella n. 51 ditta Colabrese Carmine fu Nicola, leggasi: **Tav. XXII Fg. 33 n. 51 ditta Colabrese Carmine fu Nicola Località Valle Girardi.**

Nota n. 4
Al n. D'Ord. 67 **Tav. XXII** Fg. 33 particella n. 7; parte della superficie di uso civico passa al Fg. 26 come superficie stradale.

Nota n. 5
Al n. d'Ord. 17 **Tav. XII** particella n. 2 - 7 - 37 ditta Colabrese Giuseppe fu Nicola, leggasi: **Tav. XIII Fg. 21 Particelle n. 2 - 7 e 37 Ditta Colabrese Giuseppe fu Nicola Loc. Sopra i Lupini.**

Nota n. 6
Al n. d'Ord. 29 **Tav. XX** Fg. 33 n. 13, **la superficie è errata.**

Nota n. 7
Al n. d'Ord. 30 degli occupatori la **Tav. X** Fg. 16 particella n. 85 ditta Colabrese Feliceantonio fu Nicola, leggasi: **Tav. VI Fg. 9 n. 85 e 169 località Le Belle ditta Colabrese Feliceantonio fu Nicola.**

Nota n. 8
Nella relazione del perito De Angelis di ricostituzione della strada - Passo delle Traglie,- si indica l'occupazione della particella n. 49 (oggi 532) del Fg. 34 ma la stessa non risulta negli elenchi degli occupatori.

Nota n. 9
Al n. d'Ord. 92 **Tav. XX** Fg. 31 n. 156 ditta Leone Vincenzo laggasi: **Tav. XXI n. 34 part. 156 ditta Leone Vincenzo località Valle Santa Maria.**

Nota n. 10
Al n. d'Ord. 100 **Tav. XXII** Fg. 33 particella n. 48 e 49, leggasi: **Tav. XII Fg. 19 particella n. 48 e 49 località Macchie.**

Nota n. 11
Al n. d'Ord.127 **Tav. I** Fg. 1 particelle n. 14 e 15 la superficie demaniale occupa totalmente la particella n. 15 che risulta di mq. 6440 e non 7380 indicata dal De Angelis.

Nota n. 12
Al n. d'Ord. 128 **Tav XXII** Fg. 33 particella n. 91 laggasi: **Tav. XVII fg. 27 n. 40 e 44 località sotto valle Gelata ditta Rapone Assunta e f.lli.**

Nota n. 13
Al n. d'Ord. 141 **Tav. XIII** Fg. 21 n. 18 ditta Sabatini Domenico e f.lli fu Giuseppe località Lupini - **NON RISULTA IN MAPPA.**

Nota n. 14
I beni di cui al N.d'Ord. 38 **Tav. I** Fg. 5 particella n. 10 - 12- 13- 14 (oggi 55) e Fg. 7 n. 52, risultano in parte di uso civico per una superficie di mq. 3431 diversa da quella accertata dal Perito De Angelis in quanto buona parte di detti terreni furono acquistati all'asta dal Demanio a nome di D'Eramo Vincenzo con atto del 7/8/1883 approvato in data 22.11.1883 (vedi copia atto **All "C"**).

Nota n. 15
a) Al n. d'Ord. 148 particella n. 16 leggasi: **Fg. 11 al posto di Fg. 8** in quanto la località Sopra i Lupini del fg. 11 confina con il fg. 17, mentre la particella n. 16 del fg. 8 sita in località Carosaturo riporta una superficie demaniale di mq. 1541-

b) Al n. d'Ord. 15 e 148 le superfici accertate delle particelle n. 1 e 4 del fg. 17 e n. 16 del fg. 11 di cui all'elenco degli occupatori risultano in totale mq. 2440 + 507 che da una verifica dettagliata viene ripartita nel modo seguente: Al fg. 11 n. 16 risultano mq. 1148,00 e al fg. 17 n. 1 risultano mq. 1899,00.

Nota n. 16
Al n. d'Ord. 19 la particella indicata come n. 11 **Tav. XI** località Faito Rotunno accertata a nome di Colecchia Pasquale fu Emidio si riferisce alla particella n. 19 del Fg. 18 di are 43.70 intestata a Colecchia Pasquale.

Nota n. 17
Il Perito demaniale De Angelis indica superfici demaniali nelle tavole catastali non riportate nell'elenco degli occupatori e viceversa. Alcuni occupatori inseriti in elenco non trovano riscontro nelle tavole allegate al progetto di verifica.

Nota n. 18
Al n. d'Ord. 82 e 95 **Tav. XVII** Fg. 28 n. 48 - 82 - 2 - 49 - 46 - 50 e Fg. 28 n. 130/a riporta una superficie errata tra gli occupatori De Capite e Le Donne in quanto la ripartizione grafica in percentuale tra i due occupatori non risponde alle indicazioni grafiche della tavola essendo la superficie accertata nell'elenco degli occupatori inferiore alla rappresentazione grafica. (Vedi **Nota 1**).

Nota n. 19
La particella n. 34 del Fg. 19 non figura negli elenchi degli occupatori ma a seguito di modifica della planimeria catastale rispetto alla **Tav.XII** della verifica, De Angelis una parte della particella 35 è stata annessa alla particella n. 34.

Nota n. 20
Località Valli - foglio di mappa n. 34 - le particelle n. 210 - 211 - 284 - 154 - 282 - 283 - 104 - 106 - 51 - 107 ecc. erano parti integranti del Progetto Generale dei Demani - Quarto del Macello - redatto nell'anno 1811. Detti terreni non risultano essere stati quotizzati e assegnati ai cittadini di Pescocostanzo. Per tale zona, il Perito demaniale Buontempo nel 1935 accerta di uso civico le particella n. 51 - 106 e 102 di proprietà comunale; Il Commissario agli Usi Civici con sentenza n. 16 del 15.01.1996 conferma la demanialità della particella n. 107 e con sent. N. 41 del 12.06.1993 conferma la demanialità della particella n. 211. Da ciò si deduce che la zona del Colle del Macello, risultante dal Progetto demaniale del 1811 (Vedi **All. "B"**) - non è stato mai quotizzato e assegnato e quindi le superfici accertate demaniali con il progetto Generale del 1811, allo stato attuale sono zone demaniali abusivamente occupate.

Nota n. 21
Al n. d'Ord. 2 - 142 e 37 **Tav. XXI** - individuati al Fg. 34 n. 161 - 164 e 165, Loc. Valle S. Maria (sotto il Monte Calvario), la superficie demaniale accertata, da riscontri verificati sul posto con l'ausilio delle mappe aereofotogrammetriche, risulta gravante sulle particelle n. 161 - 162 e 163 per mq. 6.518,00.